



PROVINCIA DI RAVENNA

REGOLAMENTO N. 35

NORME PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO, PER LA COPERTURA DI POSTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI DI QUALIFICA DIRIGENZIALE, MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D. LGS, 18 AGOSTO 2000, N. 267.

**(Approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 65 del 24 gennaio 1996
Modificato con delibere della Giunta n. 567 del 26 luglio 2000, n. 434 del 10 luglio 2002, n. 497 del
31 luglio 2002, n. 409 del 19 settembre 2007 e
con Atto del Presidente n. 44 del 30 marzo 2018.)**

Art. 1

Ambito della disciplina

1. Il presente regolamento individua i requisiti occorrenti per la costituzione di rapporto di lavoro, per la copertura di posti dei responsabili dei servizi o degli uffici di qualifica dirigenziale, per un periodo non superiore al mandato elettivo del Presidente in carica fermo restando i requisiti richiesti della qualifica da ricoprire, ai sensi dell'articolo 9 dello statuto e dell'articolo 110, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2

Requisiti

1. La Provincia può costituire rapporti di lavoro, per la copertura di posti dei responsabili dei servizi o degli uffici di qualifica dirigenziale, mediante contratto a tempo determinato con le persone che, oltre ai requisiti generali previsti dall'art.2 del Regolamento denominato "Accesso agli impieghi della Provincia", siano in possesso dei seguenti requisiti specifici:

possesso del prescritto diploma di laurea vecchio ordinamento oppure laurea specialistica

e

1) almeno 5 anni di servizio, svolto in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, presso una Pubblica Amministrazione, ivi compresa la Provincia di Ravenna.

oppure

2) esperienza lavorativa di almeno cinque anni presso strutture private, in posizioni apicali di lavoro corrispondenti per contenuto alle funzioni della cat. D;

oppure

3) almeno 5 anni di servizio svolto in funzioni dirigenziali in enti o strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero in strutture private

oppure

4) almeno 5 anni di servizio svolto in funzioni dirigenziali per i soggetti che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 3
Pubblicità

1. La Provincia, qualora intenda procedere alla costituzione di rapporto di lavoro per la copertura di posti dei responsabili dei servizi o degli uffici di qualifica dirigenziale, mediante contratto a tempo determinato, rende noto tale intenzione con Avviso pubblico.
2. L'avviso deve contenere:
 - a) il numero dei posti di dirigente/responsabile dei servizi;
 - b) il profilo professionale e la qualifica dirigenziale;
 - c) il termine di presentazione delle domande;
 - d) i requisiti richiesti;
 - e) la durata del rapporto di lavoro;
 - f) il trattamento economico.
3. L'avviso è pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente.

Art. 4
Istruttoria

1. La commissione , costituita con le modalità e i termini previsti dall'art.13 delle "Norme di accesso agli impieghi della Provincia e modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione", e le cui operazioni sono regolate, in quanto compatibili, dalle medesime disposizioni
 - a) accerta che i candidati siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art.2;
 - b) opera una preselezione dei candidati sulla base di una valutazione comparativa dei curricula;
 - c) opera una selezione, attraverso prove specifiche/colloqui mirate a verificare il possesso delle competenze richieste per l'espletamento dell'incarico;
 - d) trasmette al Presidente della Provincia la rosa dei candidati selezionati;

Art. 5
Costituzione del rapporto di lavoro

1. Il Presidente della Provincia, sentito il Segretario Generale, individua, all'interno della rosa di candidati trasmessa dalla commissione, quello prescelto a ricoprire la posizione di responsabile di Servizi ovvero la posizione dirigenziale, e trasmette al Servizio Risorse Umane l'esito della procedura istruttoria per gli ulteriori adempimenti di competenza previsti

Art. 6
Durata del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro, per la copertura di posti dei responsabili dei servizi o degli uffici di qualifica dirigenziale, è a tempo determinato;
2. la durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente della Provincia in carica. Il contratto può essere rinnovato.
3. Il dipendente di questo Ente nominato Dirigente a tempo determinato sia presso l'Ente stesso o altro Ente, è collocato in aspettativa senza assegni per il periodo di durata del contratto, con il riconoscimento dell'anzianità di servizio.

Art. 7
Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro può avvenire:
 - a) per il venir meno dei requisiti richiesti;
 - b) per recesso del dirigente;

- c) per recesso della Provincia, per fatti e comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, ostativi alla prosecuzione del rapporto di lavoro.
- d) per rinnovo o per cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Provincia che ha provveduto alla costituzione del rapporto di lavoro; in quest'ultimo caso il rapporto cessa, decorso il termine massimo di trenta giorni dalla proclamazione dell'eletto a Presidente della Provincia.

Art. 8

Trasparenza

1. Tutti gli atti relativi alla procedura per la costituzione di rapporto di lavoro, per la copertura di posti dei responsabili dei servizi o degli uffici di qualifica dirigenziale, mediante contratto a tempo determinato, sono accessibili per chiunque.
2. Il diritto di accesso si esercita per visione ed estrazione degli atti, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'art.6 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 Aprile 2006, n.184, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 e ss.mm.ii. e del relativo regolamento della Provincia.

Art. 9

Rinvio

1. Il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato dalle disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro dirigenziali degli enti locali e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.